

Codice A1103A

D.D. 29 gennaio 2025, n. 75

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVIDI 19 (F. 209 COV/2020, Acc. 520/2025).**



**ATTO DD 75/A1103A/2025**

**DEL 29/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa COVIDI 19 (F. 209 COV/2020, Acc. 520/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 09/06/2020 dal Comando di Polizia locale Città di Rivoli, a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben. 389068**) nato a *omissisomissisomissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente in *omissis* (domicilio digitale: *omissis*, in qualità di trasgressore, e a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben.391202**) nato a *omissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente - all'epoca dell'accertamento dei fatti in *omissisomissis* (domicilio digitale: *omissis* in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 63/2020 del 14/04/2020 elevato da agenti di polizia locale dell'ente, a Rivoli in *omissis.*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 relativo all'obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui ai punti 7, 8 e 9 (del medesimo decreto) dell'uso di mascherine e guanti monouso.

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione ;

visto che risulta agli atti che nessuno dei soggetti sopracitati si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che i soggetti di cui sopra hanno presentato congiuntamente, nei termini, uno scritto difensivo (con richiesta di audizione) come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto che l'audizione si è regolarmente tenuta in data 18 dicembre 2024 alla presenza del sig. *omissis* ( che rappresentava con delega scritta anche il sig, *omissis*);

esaminate le argomentazioni esposte anche in sede di audizione e considerato le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

visto in particolare il punto 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi.

ritenuto alla luce degli elementi emersi, anche in sede di audizione, di confermare l'importo sanzione senza ulteriore aggravio.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separate determinazioni dirigenziale n. 1700/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e viene a seguire richiamato:

<b>Capitolo</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Descrizione</b>
32068/2025	520/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

**INGIUNGE**

Ai sunnominati *omissis* **in qualità di trasgressore e omissis in qualità di obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa**, di pagare la somma complessiva di Euro 400,00 a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare** la presente sanzione alla pubblica amministrazione.

**Il pagamento dell'obbligato** in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo **il diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale;

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

**La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22**

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti